

insegnare DIRITTO

Rivista di **aggiornamento** e **approfondimento** per l'insegnamento del diritto
nella scuola secondaria superiore

- Divorzio breve: primo sì della Camera
- La responsabilità del comandante di nave
 - L'informatizzazione della P.A.
- L'impresa turistica nel nuovo Codice del turismo
- Spazio docenti: soppressione causa di servizio e CCNI mobilità

0



insegnare DIRITTO

Rivista di **aggiornamento** e **approfondimento** per l'insegnamento del diritto
nella scuola secondaria superiore



Edizioni Scolastiche Simone
Simone S.p.A.

Napoli

sede legale:

Via F. Russo, 33/D

80123 Napoli

tel. 081 57 57 255/081 57 57 293

fax 081 57 57 944

Pozzuoli (Napoli)

**direzione generale e commerciale; redazioni,
amministrazione e magazzino:**

Via Montenuovo Licola Patria, 131/C

80078 Pozzuoli, Napoli

tel. 081 80 43 920 pbx

fax uffici 081 80 43 918

fax magazzino 081 80 43 851

info.scuola@simone.it

scuola@simone.it

Coordinamento redazionale: Dario di Majo

Impaginazione grafica: Angelo Parrella

Grafica:  curvilinee

Stampa: Arti Grafiche Italo Cernia - Casoria (Na)

Copyright © 2012 Simone S.p.A.

Via F. Russo 33/D

80123 Napoli

Tutti i diritti riservati

È consentita la riproduzione

da parte dei docenti ai soli fini didattici

Per citazioni e illustrazioni di competenza altrui, riprodotte in questo libro,
l'editore è a disposizione degli aventi diritto. L'editore provvederà, altresì, alle
opportune correzioni nel caso di errori e/o omissioni a seguito della segnalazione
degli interessati.

Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.

La riproduzione di marchi o prodotti presenti sul mercato è a scopo puramente didattico.

insegnare
DIRITTO

N. 0: marzo 2012

in questo NUMERO

F FOCUS	Cos'è "Insegnare diritto"	5
<i>pillole di</i> AGGIORNAMENTI	La scuola deve controllare la sicurezza degli alberghi in gita scolastica	6
	Doppio cognome: sì del Governo	6-7
	Il controllo della posta elettronica del dipendente – e il suo licenziamento – sono ammessi in caso di fuga di informazioni	7
<i>Approfondimento</i>	1 L'avvicinamento dell'Italia all'Europa passa anche per il "divorzio breve" Test <i>ESERCIZI</i>	8-9 10-11
	2 La sicurezza delle persone e dei beni in navigazione: l'obiettivo primario del comandante di una nave Test <i>ESERCIZI</i>	12-13 14-15
	3 Penna e timbro addio: la pubblica amministrazione è sempre più "digitale" Test <i>ESERCIZI</i>	16-17 18-19
	4 Come cambia l'impresa turistica nel Codice del turismo Test <i>ESERCIZI</i>	20-21 22-23
	5 Le preferenze dei consumatori nei confronti di beni complementari e di beni perfettamente sostituibili e alcune eccezioni alla legge di domanda Test <i>ESERCIZI</i>	24-25 26
<i>Spazio docenti</i>	Soppressione della causa di servizio	27
	La nuova mobilità alla luce del contratto integrativo	28
	Soluzioni <i>ESERCIZI</i>	29
<i>Mappe concettuali</i>	Capacità giuridica e capacità d'agire	30-31

Insegnare diritto è la nuova rivista di **Simone per la Scuola** per l'aggiornamento e l'approfondimento dedicata ai docenti di diritto ed economia nel secondo biennio e quinto anno della nuova scuola superiore.

Insegnare diritto avrà cadenza quadrimestrale e conterrà articoli di approfondimento, attualità, nuove proposte esercitative e notizie utili per l'insegnamento nell'area giuri-economica della nuova scuola riformata.

Simone per la Scuola si è sempre distinta per aver garantito in questi anni libri di diritto ed economia aggiornati e al passo con i tempi: come è noto l'art. 5 del D.L. 137/2008 convertito in L. 169/2008 ha però stabilito l'obbligo per i docenti di non modificare la scelta dei libri di testo per i sei anni successivi all'adozione, nonché il vincolo per le case editrici di mantenere in-

FOCUS

Cos'è "Insegnare diritto"

variato il contenuto dei libri scolastici nei cinque anni successivi alla loro pubblicazione.

È pensabile insegnare il diritto con strumenti che, anno dopo anno, diventano sempre più datati? In un'epoca in cui la mutevolezza del quadro normativo è continua e a tratti frenetica, riteniamo che ciò non sia possibile. Proprio per questo è nata l'iniziativa "**6OK aggiornamenti garantiti**" con cui - nei sei anni di blocco adozionale - Simone per la Scuola garantisce a docenti e studenti tutti quei materiali che si rendessero necessari perché l'evoluzione della disciplina li imponesse.

È in quest'ottica che nasce **Insegnare diritto**: la continua metamorfosi della disciplina giuridica rende indispensabile per il docente aggiornarsi di continuo. Con questa rivista intendiamo dare il nostro contributo a tale lavoro di ricerca per tutti quei do-

centi che - condividendo la nostra metodologia didattica nell'insegnamento del diritto e dell'economia - avranno in adozione i nostri testi.

Ogni suggerimento e contributo finalizzato al miglioramento di **Insegnare diritto** sarà gradito: pertanto, fin da subito mettiamo a disposizione un indirizzo mail per poterci inviare tutte le vostre osservazioni.

Scriveteci a
diritto.scuola@simone.it

I LIBRI CHE ADERISCONO ALL'INIZIATIVA

Ecco le nostre proposte editoriali per il diritto nella scuola riformata, alla cui adozione è abbinato in omaggio per il docente **Insegnare diritto**. Riceverete copia della rivista direttamente dal nostro Agente di zona.

S321 • S322 • S323 – Le pagine del diritto

È la nuova proposta in tre volumi destinata agli **Istituti tecnici economici ad indirizzo Amministrazione, finanza e marketing**. I primi due tomi sono comuni a tutte le articolazioni (AFM, RIM e SIA): eventuali lezioni destinate a singole articolazioni sono appositamente indicate nell'indice in modo da facilitare il lavoro del docente nell'individuazione di eventuali differenze nelle indicazioni nazionali. Il corso si completa poi con i volumi specifici destinati alle singole articolazioni nel quinto anno.

S338 • S338/1 – Nuovo progetto turismo

È la nuova proposta di diritto e legislazione turistica per gli **Istituti tecnici economici ad indirizzo Turismo**. In due volumi (per ora è disponibile quello per il secondo biennio), sono organizzati in Percorsi ricchi di approfondimenti e materiali didattici il più rispondente possibile alle future professionalità per stimolare una creatività ed uno spirito d'impresa che caratterizzano il fine ultimo di questo progetto editoriale.



S327 • S328 • S329 – Fondamenti di diritto ed economia

Corso di diritto ed economia per i nuovi **Licei delle scienze umane ad opzione economico-sociale**. Si caratterizza per una trattazione lineare e un continuo confronto fra il diritto, l'economia e le discipline storiche e sociologiche.

S364 – Trasporti, leggi e mercati

Una grande novità dedicata ai nuovi Istituti **tecnologici ad indirizzo Trasporti e logistica**. Un unico volume per i tre anni che, dopo aver offerto i contenuti di base della disciplina giuridica, passa in rassegna i principali istituti del diritto della navigazione marittima ed aeronautica per creare i futuri professionisti di un settore in continua ascesa.

S332 • S333 – Nuovi percorsi di diritto ed economia

La nostra proposta per i nuovi **Istituti professionali per il commercio** che offre tutti i contenuti disciplinari previsti dalle Linee guida, parte generale e i tre ambiti di approfondimento: servizi commerciali, servizi turistici e servizi della comunicazione.

S359 • S360 – Diritto e Legislazione socio-sanitaria

Corso in due volumi (secondo biennio e quinto anno) destinato agli **Istituti professionali ad indirizzo Socio-sanitario**, si caratterizza per la linearità dei contenuti e la spiccata vocazione alla formazione professionale.



pillole di AGGIORNAMENTI

|| di Roberta Orsini ||

La scuola deve controllare la sicurezza degli alberghi in gita scolastica

I docenti che accompagnano gli studenti in gita sono tenuti ad un obbligo di diligenza preventivo che impone loro di trovare strutture alberghiere sicure. E devono anche effettuare controlli preventivi delle stanze dove alloggiano i ragazzi. Questi i principi di diritto enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 1769 del 9 febbraio 2012 riguardante l'incidente capitato nel 1998 ad un'alunna precipitata dal balcone della sua stanza mentre era in gita scolastica a Firenze. Sono così state annullate le sentenze dei due precedenti gradi di giudizio - le quali avevano invece escluso da ogni responsabilità sia la scuola che la struttura alberghiera - e sulla base dei nuovi principi stabiliti dalla Cassazione dovrà essere rivisto l'intero processo. Secondo la Cassazione, quindi, il personale

scolastico deve accertare l'assenza di pericoli sia nel momento di scegliere la struttura che ospiterà gli alunni, sia quando all'arrivo questi vengono sistemati nelle rispettive stanze. Nel caso in cui i docenti accompagnatori riscontrino una totale inaffidabilità della struttura, devono rifiutarsi di alloggiarvi gli alunni e, in mancanza di soluzioni alternative, disporre il rientro immediato dalla gita scolastica. Gli accompagnatori, poi, in caso di incidente e di lesione ad un alunno devono dimostrare che "sono riconducibili a una sequenza causale non evitabile e comunque imprevedibile, neppure mediante l'adozione di ogni misura idonea a scongiurare il pericolo di lesioni derivanti dall'uso delle strutture prescelte e tenuto conto delle loro oggettive caratteristiche".



Doppio cognome: sì del Governo

Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 febbraio 2012 ha introdotto delle nuove modifiche allo stato civile, sempre nell'ottica della semplificazione della burocrazia. In particolare, i cambiamenti riguardano il cambio di cognome. Si potrà infatti chiedere di aggiungere il cognome materno

a quello paterno (il numero di questo tipo di domande è in costante aumento, oltre 400 all'anno). A tal proposito, l'articolo 89 del *Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina sul cognome* stabilisce che "chiunque vuole cambiare il nome o aggiun-



gere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta". Viene anche riconosciuta alle donne divorziate o vedove la possibilità di

aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli. Infine, per gli stranieri che hanno ricevuto la cittadinanza italiana sarà possibile mantenere il loro cognome d'origine. E se in passato le domande dei cittadini venivano presentate alle Prefetture, ma poi il provvedimento finale era adottato dal Ministero dell'interno, da oggi il Prefetto diventa l'unica autorità decisionale. In tal modo, si prevedono risparmi consistenti in termini di tempo (per i cittadini) e incrementi di efficienza (per l'amministrazione).



Il controllo della posta elettronica del dipendente – e il suo licenziamento – sono ammessi in caso di fuga di informazioni

Ha decisamente grande portata innovativa la sentenza n. 2722 del 23 febbraio 2012 con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un dirigente di banca contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che legittimava il licenziamento avvenuto grazie a informazioni raccolte tramite controllo nella posta elettronica aziendale. Infatti la tendenza della Cassazione è sempre stata quella di essere sfavorevole ai controlli delle e-mail dei lavoratori, come quando nel

2010 affermò che il datore di lavoro non può controllare gli accessi a internet e alla posta elettronica fatti dai dipendenti, né tanto meno licenziarli in seguito a tali controlli. Ricordiamo infatti che l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Ma evidentemente il vento sta cambiando: nella sentenza del 23 febbraio, infatti, la Corte afferma che l'azienda non solo può controllare la posta elettronica del dipendente sospettato di infedeltà ma, se nelle e-mail vengono divulgate informazioni riservate, può licenziarlo. In definitiva, l'ispezione della posta elettronica del dipendente non sarebbe in contrasto con l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori costituendo diritto del datore esercitare il suo potere di verifica "ex post".



Approfondimento

L'avvicinamento dell'Italia all'Europa passa anche per il “divorzio breve”

di Alessandra Avolio

È da giorni che si parla di questa possibile “svolta epocale” del nostro diritto di famiglia: il cosiddetto divorzio breve.

La Commissione Giustizia della Camera, infatti, ha approvato una proposta di legge con la quale si vorrebbe ridurre ad un anno il tempo di attesa necessario per ottenere il divorzio e a due anni in presenza di figli minori.

Prima che possa parlarsi di riforma, però, dobbiamo ancora attendere cosa sarà deciso nelle sedi Parlamentari, visto che nel nostro Paese, come è già accaduto, ad esempio, per le coppie di fatto, si ha paura di cambiare le cose. Ciò soprattutto quando si tratta di materie impregnate da precetti religiosi.

Ma vediamo prima qual è la situazione attuale nel nostro ordinamento.

La Legge sul divorzio

La Legge attuale sul divorzio (Legge 898/1970) fu approvata nel 1970 dopo un dibattito lungo e aspro che continuò anche dopo la sua approvazione, che fu seguita da un referendum abrogativo in cui la maggioranza degli italiani si esprime a favore del divorzio.

Il contesto di forte contrapposizione politica e ideologica in cui nacque la legge spinse, però, il legislatore a cercare un compromesso per realizzare una mediazione tra laici e cattolici, compromesso che trovò introducendo il periodo di separazione legale (di tre anni) che nel nostro ordinamento costituisce una condizione necessaria per ottenere il divorzio. In Italia, in pratica, il divorzio non si può pronunciare se non dopo un periodo di tre anni di separazione.

Ci si chiede, a questo punto, quale sia la funzione della separazione in Italia e qual è, invece, la realtà degli altri Paesi europei.

La situazione italiana

La separazione, in Italia, esiste perché i coniugi sono chiamati a riflettere sulla loro decisione prima del divorzio. Le statistiche, però, dimostrano che nel 98% dei casi chi chiede la separazione non torna più indietro. Dunque è statisticamente provato in Italia (e nel mondo) che «non ha alcun senso obbligare i cittadini a riflettere sulla loro privatissima scelta attraverso il limbo della separazione».



Il triennale periodo di separazione non ha mai costituito quel momento di ripensamento e di avvicinamento per riallacciare le file affettive di una coppia in crisi, ma rappresenta un periodo di continua conflittualità tra i coniugi e di sofferenza per i figli.

Quadro europeo

Se, poi, diamo uno sguardo a cosa succede fuori del nostro Paese, ci rendiamo conto che la legge italiana è quella che obbliga i coniugi ad avere più pazienza in assoluto.

In pratica, solo in Italia, Polonia ed Irlanda del Nord esiste ancora la separazione come processo preliminare al divorzio. In Italia, in particolare, una pratica non consensuale di divorzio può durare fino a 15 anni, con possibili fasi di appello e giudizi di legittimità, con tempi della giustizia e spese per i cittadini esorbitanti.


Tutto ciò, oltre a caricare di lavoro i tribunali italiani, già ingolfati di procedure familiari, porta con sé un altro rischio: assisteremo sempre più al «turismo divorzile» italiano di cittadini che vanno all'estero per divorziare. Negli ultimi sei anni circa 8.000 coppie italiane si sono rivolte alle giurisdizioni straniere per ottenere direttamente il divorzio lampo, valido ed efficace in Italia a tutti gli effetti. La procedura è molto semplice: basta

che uno dei coniugi elegga residenza presso un qualsiasi paese dell'Unione europea perchè egli (o l'altro coniuge) possa chiedere il divorzio in base alla legge del Paese prescelto.

Basti pensare che in Gran Bretagna si può divorziare anche senza l'assistenza di un legale se vi è il mutuo

consenso dei coniugi; il tempo necessario è di 4-5 mesi e il procedimento ha natura amministrativa.

In Finlandia e Svezia la separazione non esiste proprio; in altri Paesi, come la Francia e la Spagna, la separazione esiste ma non è condizione necessaria per richiedere il divorzio.



La proposta di legge

Tuttavia, sempre per cercare il classico compromesso italiano, con questa proposta di legge non si vuole abolire la separazione, ma si vuole semplicemente ridurre la sua durata dai tre anni ad un anno (o due se ci sono figli minori).

Vi sono, però, posizioni più radicali che propongono di eliminare l'obbligo della separazione legale, come avviene in quasi tutti gli altri Paesi europei, per con-

sentire al cittadino di fare direttamente domanda di divorzio in tutti i casi, presenza o meno di figli minori. Ciò perchè la riduzione della separazione legale da tre ad un anno, e per le coppie con figli minori a due anni, non cambia la sostanza del problema. È dimostrato che l'obbligo della separazione legale non serve a nulla, se non a pesare sulle tasche del cittadino, ad aggravare le frizioni tra coniugi, ed in presenza di figli minori significa protrarre il periodo di ambiguità, contese e malintesi.



Leggere il Codice Civile

Leggere il Codice Civile è uno strumento indispensabile da affiancare ai tradizionali testi di scuola, per un diverso e più moderno approccio allo studio del diritto. L'opera consente, infatti, allo studente di familiarizzare con il lessico e la sistematica delle leggi, insegnandogli ad accostarsi con più disinvoltura al testo normativo che, al contrario del semplice manuale, continuerà ad accompagnarlo in futuro durante tutta la sua vita professionale.

Il testo degli articoli del codice è corredato di alcuni apparati didattici, finalizzati all'esplicazione del loro esatto significato: glossario, articolo per articolo, dei termini specialistici e di più difficile comprensione; note esplicative per facilitare la lettura delle singole disposizioni, con una ricca esemplificazione tratta quasi sempre dalla realtà quotidiana propria dello studente (al fine di chiarire meglio come tutta la vita del cittadino sia costantemente regolata dal diritto); essenziali collegamenti, mediante opportuni rinvii alle definizioni e agli altri articoli del codice o delle leggi speciali; tavole introduttive per fare il punto sui singoli istituti e sulle principali disposizioni.

A cura della Redazione giuridica Simone
pp. 1440 • € 19,00

Test ESERCIZI

L'avvicinamento dell'Italia all'Europa passa anche per il "divorzio breve"

1 Scelta multipla

Scegli e contrassegna, tra le risposte indicate, quella esatta.

1. Cosa prevede attualmente la nostra Legge sul divorzio?

- a) che il periodo di separazione di tre anni è condizione necessaria per ottenere il divorzio
- b) che il periodo di separazione è una libera scelta per i coniugi che non vogliono chiedere subito il divorzio
- c) che i coniugi possono direttamente divorziare, senza dover prima separarsi

2. In quale anno è stata approvata la nostra Legge sul divorzio?

- a) 1987
- b) 1970
- c) 1998

3. In quali Paesi la separazione costituisce una condizione necessaria prima del divorzio?

- a) Italia, Francia e Spagna
- b) Italia e Gran Bretagna
- c) Italia, Polonia e Irlanda del Nord

4. Cosa prevede questa proposta di legge?

- a) l'abrogazione della separazione
- b) la riduzione della durata della separazione ad un anno o a due anni in presenza di figli minori
- c) la riduzione della durata della separazione ad un anno in ogni caso

5. I cittadini italiani possono divorziare in altri Paesi dell'Unione europea?

- a) no
- b) sì, ma il divorzio non ha effetto in Italia
- c) sì, eleggendo residenza presso un qualsiasi paese dell'Unione europea si può chiedere il divorzio in base alla legge del Paese prescelto

2 Vero/falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false; se false spiega il perché sul tuo quaderno.

- V F 1) In Italia, il divorzio non si può pronunciare se non dopo un periodo di tre anni di separazione
- V F 2) In Francia e in Spagna non esiste l'istituto della separazione
- V F 3) Con questa proposta di legge si vuole abolire anche in Italia la separazione
- V F 4) In Gran Bretagna si può divorziare anche senza l'assistenza di un legale
- V F 5) La separazione, in Italia, esiste perchè i coniugi sono chiamati a riflettere sulla loro decisione prima del divorzio
- V F 6) Le statistiche dimostrano che il 98% delle coppie in crisi torna insieme dopo i tre anni di separazione

3 Completamento
Spiega il significato dei seguenti termini o espressioni:

Obbligo di separazione legale

.....
.....

Divorzio

.....
.....

Eleggere residenza

.....
.....

Proposta di legge

.....
.....

Turismo divorzile

.....
.....

4 Il divorzio in Italia
Illustra la disciplina attuale del divorzio in Italia e i motivi che stanno alla base di questa proposta di legge.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Approfondimento

La sicurezza delle persone e dei beni in navigazione: l'obiettivo primario del comandante di una nave

di Alessandra Avolio

Visti gli eventi tragici che si sono verificati nei mesi scorsi a danno dei passeggeri della Costa Concordia, naufragata all'isola del Giglio, può essere interessante approfondire le responsabilità del comandante di nave. Ciò senza prendere alcuna posizione in merito alle responsabilità delle persone coinvolte nell'incidente della Concordia, ma semplicemente attenendoci a quanto dice il Codice della navigazione.

Il comandante della nave

La figura del comandante è una delle più complesse del diritto della navigazione, date le importantissime mansioni che gli sono affidate, mansioni che si rivolgono tutte al perseguimento di uno stesso fine: la sicurezza delle persone e dei beni in navigazione.

Le origini di questa figura risalgono al *magister navis* del diritto romano, e in epoca passata erano ancora più ampi i poteri che facevano capo al comandante di nave.

In questo articolo tratteremo esclusivamente dei poteri del comandante come *capo della spedizione*. Al comandante della nave, infatti, sono attribuiti una serie di poteri-doveri, non in rappresentanza di uno specifico soggetto, ma nell'interesse dello Stato alla sicurezza della navigazione e nell'interesse dei partecipanti al successo della spedizione.

Il comandante è colui che ha la responsabilità giuridica della nave e a lui fanno capo tutte le operazioni che vengono effettuate a bordo della nave.

Obblighi del comandante prima della partenza

Innanzitutto, prima della partenza, il comandante deve accertarsi di persona che la nave sia bene armata ed equipaggiata, cioè sia munita di attrezzi, viveri e quant'altro possa assicurare la navigazione in condizioni di massima sicurezza ed essere, così, idonea al viaggio.

La giurisprudenza, a tal proposito, ha però ritenuto che non rientra tra i compiti del comandante il controllo sull'efficienza di tutte le apparecchiature di bordo.



La direzione della manovra

Rientra tra le attribuzioni del comandante come capo della spedizione la direzione, in maniera esclusiva, della manovra e della navigazione.

Ciò, però, non significa che il comandante deve essere presente ovunque vi siano da svolgere incombenze relative alla manovra e alla navigazione. È sufficiente, infatti, che egli impartisca le direttive del caso e ne controlli la puntuale esecuzione. Vi sono delle ipotesi, però, indicate dall'articolo 298 del Codice della navigazione, in cui il comandante deve dirigere personalmente la manovra della nave. Tale norma, infatti, prevede che anche quando è obbligato ad avvalersi di un pilota (il cui compito consiste nel suggerire la rotta ed assistere il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla), il comandante deve dirigere personalmente la manovra all'entrata e all'uscita dei porti,

dei canali, dei fiumi e in ogni altra circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà, trattandosi di casi che richiedono il massimo della perizia nell'arte nautica.

Mancanza delle provviste di bordo

Se nel corso della navigazione vengono a mancare le provviste di bordo o ogni altra cosa indispensabile alla regolare e sicura navigazione, il comandante deve curarne il rifornimento con ogni possibile mezzo. È previsto, infatti, che il comandante deve: farne richiesta alle navi incontrate sulla rotta; approdare nel luogo più vicino, anche se occorre deviare la rotta; impiegare per le esigenze della nave la merce esistente a bordo.

Se dopo aver fatto tutto questo vi sia comunque una deficienza delle provviste alimentari di bordo (viveri, acqua) il comandante dovrà razionarle in rapporto alle normali previsioni di un possibile rifornimento.

Situazioni di pericolo

Ancora, se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante deve cercare di assicurarne la salvezza con tutti i mezzi che sono a sua immediata disposizione o che egli può procurarsi riparando in un porto, oppure, in mare aperto, richiedendo l'assistenza di altre navi. Non è data un'elencazione precisa delle situazioni di pericolo che si possono verificare, ma in genere ci si riferisce alle ipotesi di incaglio, incendio, al pericolo di aggressioni in tempo di guerra ecc.

Se in questi casi è necessario sacrificare o danneggiare parti della nave o del carico, il comandante deve, per quanto è possibile, procedere cominciando

dalle cose di minor valore e da quelle che è meno indispensabile conservare.

Il comandante abbandona per ultimo la nave

Il comandante non può ordinare l'abbandono di nave in pericolo se non dopo l'esperimento senza risultato dei mezzi suggeriti dall'arte nautica per salvarla, sentito il parere degli ufficiali di coperta.

Il comandante deve abbandonare per ultimo la nave, provvedendo se possibile a salvare carte e documenti di bordo e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia. Il parere degli ufficiali di coperta, detto anche «consiglio di bordo» è la sopravvivenza di un antico istituto del diritto marittimo, che il comandante è comunque obbligato a sentire nei casi in cui è richiesto. Tale parere, però, non è vincolante perchè nessuna altra volontà può contrastare con la decisione finale che solo al comandante spetta adottare e di cui egli è il solo responsabile.

Quella di abbandonare la nave per ultimo non è solo un'antica tradizione marinaresca che rifugge ogni vigliaccheria, ma è un vero e proprio dovere giuridico che trova il suo fondamento nell'esigenza di ridurre al minimo i danni alle persone e alle cose.

Infatti, anche se ha dato l'ordine di abbandono, il comandante ha l'obbligo di continuare la manovra e di dirigere le operazioni di salvataggio. Se anziché adempiere a questo suo dovere fondamentale, il comandante pensa di mettersi in salvo prima dei passeggeri e dell'equipaggio, è punito con la reclusione fino a due anni. Se, però, dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave, la pena è la reclusione dai due agli otto anni. Se, poi, la nave è adibita al trasporto di persone, la pena è la reclusione dai tre ai dodici anni.



Aldo Fiale - Massimiliano Grimaldi

Diritto della Navigazione Marittima e Aerea

Il volume, più volte rivisitato ed aggiornato, costituisce un manuale completo di Diritto della Navigazione, con il pregio di esaminare la disciplina nei suoi aspetti pubblicistici, privatistici ed europei. Il testo, per la completezza della trattazione e la cura dell'esposizione, si propone come manuale di base per gli Istituti Tecnologici ad indirizzo trasporti.

pp. 416 • € 20,00

Test ESERCIZI

La sicurezza delle persone e dei beni in navigazione: l'obiettivo primario del comandante di una nave

1 Scelta multipla

Scegli e contrassegna, tra le risposte indicate, quella esatta.

1. Il comandante è tenuto a controllare l'efficienza delle apparecchiature di bordo?

- a) la giurisprudenza ritiene di no
- b) sì, alla partenza della nave
- c) sì, all'arrivo della nave

2. In quali casi il comandante deve dirigere personalmente la manovra della nave?

- a) sempre
- b) mai, perchè è sempre prevista la presenza di un pilota per le manovre
- c) all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei fiumi e in ogni altra circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà

3. Se si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione ed è necessario sacrificare parti del carico, come deve procedere il comandante?

- a) cominciando dalle cose di minor valore e da quelle che è meno indispensabile conservare
- b) cominciando dalle cose più pesanti
- c) cominciando dai suoi beni personali

4. Chi deve abbandonare per ultimo la nave?

- a) il comandante
- b) l'equipaggio
- c) il personale di coperta

5. È vincolante il parere degli ufficiali di coperta prima dell'ordine di abbandonare la nave?

- a) sì
- b) no, perchè nessuna altra volontà può contrastare con la decisione finale che solo al comandante spetta adottare e di cui egli è il solo responsabile
- c) sì, solo in caso di incendio della nave

2 Vero/falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false; se false spiega il perché sul tuo quaderno.

- V F 1) Anche se nel corso del viaggio si verificano eventi che mettono in pericolo la spedizione, il comandante non può sacrificare parti della nave o del carico
- V F 2) Compito del pilota consiste nel suggerire la rotta ed assistere il comandante nella determinazione delle manovre necessarie per seguirla
- V F 3) Il comandante deve essere presente ovunque vi siano da svolgere incombenze relative alla manovra
- V F 4) Quella di abbandonare la nave per ultimo è solo un'antica tradizione marinaresca, ma non ha fondamento giuridico
- V F 5) In caso di abbandono di nave adibita al trasporto di persone, il comandante è punito con la reclusione dai tre ai dodici anni
- V F 6) Il comandante deve abbandonare per ultimo la nave, provvedendo in ogni caso a salvare carte e documenti di bordo e gli oggetti di valore affidati alla sua custodia

3 Completamento
Spiega il significato dei seguenti termini o espressioni:

Responsabilità giuridica

.....
.....

Perizia nell'arte nautica

.....
.....

Dovere giuridico

.....
.....

Stato di pericolo

.....
.....

Consiglio di bordo

.....
.....

Equipaggiamento della nave

.....
.....

4 L'abbandono della nave
Spiega il fondamento giuridico dell'obbligo del comandante di abbandonare per ultimo la nave.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Approfondimento

Penna e timbro addio: la pubblica amministrazione è sempre più “digitale”

|| di Alessandra Pedaci ||

Informatizzazione del P.A.

Semplificarsi la vita dialogando con la pubblica amministrazione da casa, con il proprio computer? Se prima sembrava un miraggio, oggi è realtà. I rapporti tra amministrazioni pubbliche e cittadini, negli ultimi anni, sono andati via via semplificandosi, grazie all'utilizzo, sempre più diffuso, delle tecnologie informatiche.

L'azione amministrativa, infatti, deve essere rapida, imparziale, efficace e, soprattutto, trasparente: per ridurre i passaggi attraverso cui si articolano, necessariamente, i procedimenti amministrativi, il legislatore ha ben pensato di incentivare l'uso della telematica, equiparando i documenti cartacei a quelli su supporto elettronico, introducendo strumenti di informazione più celeri e predisponendo modalità di pubblicazione degli atti amministrativi al passo coi tempi.

Questa tendenza all'informatizzazione rientra in un più generale progetto di riforma dell'amministrazione italiana (*e-government*), poiché le possibilità competitive di un Paese dipendono anche dall'efficienza – e dalla qualità – dei servizi offerti ai privati: l'innovazione tecnologica, pertanto, è fondamentale per garantire la controllabilità dei momenti in cui si esplica l'azione della P.A. e, quindi, assicurare un elevato tasso di democraticità e di responsabilizzazione dei pubblici funzionari. Il fulcro normativo per lo sviluppo informatico delle amministrazioni è il Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005, successivamente modificato ed integrato con il D.Lgs. 235/2010).

Nella nuova società digitale, in particolare:

- cittadini e imprese hanno il diritto di utilizzare le tecnologie informatiche per comunicare con le amministrazioni, per partecipare ai procedimenti in cui sono coinvolti, per effettuare pagamenti spettanti alla P.A. nonché per trovare *on line* moduli e formulari validi ed aggiornati;
- le amministrazioni, dal canto loro, devono favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere la partecipazione dei privati. Basti pensare che la presentazione di istanze, dichiarazioni,

come pure lo scambio di informazioni e l'emanazione dei provvedimenti amministrativi deve avvenire mediante canali telematici. I siti istituzionali delle amministrazioni, inoltre, devono presentare determinati requisiti (completezza, linguaggio semplice, affidabilità) ed elementi (articolazione degli uffici ed elenco dei

procedimenti, delle caselle di posta cui rivolgersi, dei bandi di concorso e di gara, dei servizi forniti e da fornire).

PEC e Piano E-Government 2012

Tra gli strumenti più innovativi in questo panorama troviamo sicuramente la posta elettronica certificata (PEC), ossia un sistema di comunicazione in cui le *e-mail* hanno valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché le firme elettroniche, con cui i cittadini possono sottoscrivere documenti con piena validità legale.




Ai descritti passi da gigante si affianca:

- la predisposizione del sistema pubblico di connettività, quale insieme delle infrastrutture tecnologiche e regole tecniche per lo sviluppo e la condivisione del patrimonio informativo e dei dati in possesso delle amministrazioni per assicurare la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi di informazione;
- la presentazione, da parte del Governo, del cd. Piano *E-Government* 2012, che si propone di diffondere sempre più i servizi in rete, allineando l'Italia ai più avanzati Paesi dell'Unione europea;
- la completa "decertificazione" nei rapporti P.A.-privati, operativa dal 1° gennaio 2012: i certificati rilasciati dalla P.A. su stati, qualità personali e fatti sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, in quanto nelle relazioni P.A.-cittadini i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni (i cittadini attestano direttamente fatti, stati e qualità personali contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche o alla loro diretta conoscenza).

Customer satisfaction

In questo contesto acquista importanza anche la soddisfazione finale del fruitore del servizio: si tratta della *customer satisfaction*. L'attività della Funzione pubblica è da tempo impegnata su questo fronte: si pensi all'iniziativa «Mettiamoci la faccia», destinata a rilevare il grado di soddisfazione mediante gli *emo-ticons*. L'obiettivo è duplice: da un lato, giudizio del cittadino in tempo reale alla fine di ogni transazione (sportello, telefono, web); dall'altro, percezione degli utenti dei servizi utile per l'amministrazione erogatrice del servizio.



Tutela della privacy

Questo progressivo abbandono della visione degli uffici pubblici sommersi da valanghe di fogli e fascicoli va di pari passo con la rivoluzionaria affermazione del legislatore secondo cui "trasparenza" vuol dire "accessibilità totale", nel senso che ogni aspetto dell'organizzazione e dell'azione della P.A. deve essere aperto ai privati.

Tuttavia, "società dell'informazione" non significa che tutto sia conoscibile da tutti, indistintamente: i soggetti pubblici, difatti, devono osservare particolari cautele quando nella loro azione siano coinvolti dati personali, esistendo un ulteriore importante diritto per i cittadini, quello alla *privacy* (riservatezza). Delicatisimo, soprattutto, il bilanciamento tra la pubblicità e il trattamento dei dati personali, specialmente di quelli sensibili (che rivelano l'origine razziale o etnica, le convinzioni filosofiche e religiose, l'adesione a partiti politici o sindacali), ultra-sensibili (vita sessuale e stato di salute) e giudiziari (idonei a rivelare l'esistenza di eventuali processi penali a carico di un soggetto). Il trattamento (inteso come raccolta, registrazione, comunicazione, organizzazione etc.) deve essere sempre proporzionale al fine che si deve raggiungere e il livello di tutela deve essere graduato a seconda del tipo di dato personale che viene in rilievo: si va da una protezione meno intensa per i dati cd. comuni a forme più rigorose di tutela quando siano trattati dati ultra-sensibili (vita sessuale e salute).

La normativa di riferimento è racchiusa nel Codice per la protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003; esso si occupa di disciplinare sia le modalità dei trattamenti sia la sicurezza dei dati e dei sistemi informativi. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati mediante l'adozione di

accorgimenti tecnici e preventive misure di sicurezza che ne assicurino, in ogni momento, l'integrità, preservandoli da fenomeni di distruzione, perdita, accesso o trattamento non autorizzato.

Test ESERCIZI

Penna e timbro addio: la pubblica amministrazione è sempre più “digitale”

1 Scelta multipla

Scegli e contrassegna, tra le risposte indicate, quella esatta.

1. L'attività amministrativa può essere esercitata mediante strumenti telematici?

- a) no, perché è vietato dal legislatore
- b) sì, in quanto è lo stesso legislatore ad incentivare l'uso della telematica nell'azione amministrativa
- c) sì, ma solo in casi tassativamente determinati

2. La posta elettronica certificata (PEC) garantisce:

- a) la ricezione degli atti nel tempo massimo di un'ora
- b) la circolazione *on line* di tutti i documenti concernenti una persona
- c) l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica

3. L'apposizione di una firma elettronica al documento informatico:

- a) dà validità giuridica alle attestazioni nei rapporti tra privati e pubbliche amministrazioni e tra varie amministrazioni
- b) non dà validità giuridica alle attestazioni tra privati e amministrazioni
- c) dà validità giuridica alle attestazioni nei rapporti tra le sole imprese

4. Quali sono i dati personali ultra-sensibili?

- a) quelli concernenti la vita sessuale e lo stato di salute
- b) quelli che riguardano l'appartenenza a sindacati e partiti politici
- c) quelli che rivelano l'esistenza di processi penali

5. A quale principio deve ispirarsi il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici?

- a) massima trasparenza
- b) proporzionalità
- c) sussidiarietà

2 Vero/falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false; se false spiega il perché sul tuo quaderno.

- V F 1) Il Piano *E-Government* 2012 è stato emanato con l'obiettivo di diffondere quanto più possibile i servizi in rete, per allineare la posizione dell'Italia a quella dei più avanzati Paesi dell'Unione europea
- V F 2) I documenti cartacei non sono equiparati a quelli su supporto elettronico
- V F 3) La tutela dei dati personali è graduata in relazione al tipo di dato personale che viene coinvolto nel trattamento da parte del soggetto pubblico
- V F 4) Uno dei contenuti obbligatori dei siti istituzionali delle amministrazioni riguarda i bandi di concorso
- V F 5) I cittadini hanno il diritto di partecipare ai procedimenti amministrativi in cui sono coinvolti ma non possono effettuare pagamenti spettanti alla P.A.
- V F 6) Il referente normativo principale per la disciplina dell'informatizzazione degli uffici pubblici è rappresentato dal D.Lgs. 196/2003

3 Completamento
Spiega il significato dei seguenti termini o espressioni:

E-government

.....
.....

Trasparenza

.....
.....

Sistema pubblico di connettività

.....
.....

Decertificazione

.....
.....

Dati sensibili e giudiziari

.....
.....

Trattamento dei dati personali

.....
.....

4 L'azione amministrativa
Spiega in che modo si è evoluta l'azione delle amministrazioni pubbliche grazie all'utilizzo delle tecnologie informatiche.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Approfondimento

Come cambia l'impresa turistica nel Codice del turismo

|| di Roberta Orsini ||

Dopo una lunga attesa da parte dell'intero comparto turistico è stato finalmente approvato il Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 recante il *Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo*), che riordina la materia dettando le linee guida relative al mercato del turismo, coordina ed integra le disposizioni legislative statali vigenti in materia, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni a Regioni ed enti locali.

Le imprese turistiche

L'articolo 4 del Codice del turismo definisce le *imprese turistiche* come quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

Siamo quindi al cospetto di un concetto *allargato* d'impresa tu-

ristica, che non è solo quella ricettiva ma ricomprende tutte quelle imprese che concorrono alla *formazione dell'offerta turistica*, quindi anche le agenzie di viaggio, i tour operator e il settore extraricettivo. E – sostanziale novità rispetto alla previgente L. 135/2001 – secondo la nuova normativa nella licenza d'esercizio di attività ricettiva è inclusa anche la licenza per la *somministrazione di alimenti e bevande alle persone non alloggiate* nella struttura. Tale innovazione, peraltro, ha suscitato molte critiche da parte degli operatori del settore, in particolare modo secondo la Federazione italiana pubblici esercizi (Fipe) "consentire a tutte le strutture ricettive di estendere la propria attività a quella di

somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nelle stesse strutture produrrà effetti sul turismo opposti e creerà una sperequazione fra le imprese".

Tra le imprese turistiche sono quindi ricomprese, secondo la nuova codificazione, le *agenzie di viaggio e turismo*, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano essi di accoglienza che di assistenza, con o senza vendita diretta al pubblico, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti (art. 18 D.Lgs. 79/2011). Sono considerate agenzie di viaggio anche le imprese esercenti in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto

terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assumono direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto ed altresì quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, nonché ogni altra impresa

che svolge attività a queste ricollegabili. Sono invece escluse le mere attività di distribuzione di titoli di viaggio. Il Codice del turismo tiene anche conto - e questa è una delle novità più importanti - della rivoluzione digitale che, in particolare nel settore turistico, ha visto nascere le agenzie operanti *online*. Tali agenzie vengono, dalla nuova normativa, riconosciute e sottoposte alle *medesime regole e controlli cui sono soggette le agenzie tradizionali*. In effetti, prima del Codice del turismo chi acquistava un pacchetto di viaggio online, in caso di non corrispondenza dei servizi resi, non aveva modo di ottenere il risarcimento da un unico responsabile.



Aspetto non meno importante, relativamente all'impresa turistica delineata nel nuovo codice, è la completa *equiparazione di questa alle imprese industriali* ai fini del riconoscimento dei contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere. Ciò significa che le imprese del turismo potranno accedere ad aiuti e benefici di ogni genere previsti dalle norme vigenti per l'industria.

L'esercizio dell'attività turistica: la SCIA

La nuova normativa, nell'ottica della liberalizzazione del settore turistico-ricettivo, prevede la semplificazione ed accelerazione (oggetto specifico della delega e obiettivo principale del Codice) delle procedure di apertura e operatività delle imprese turistiche. Con riguardo alle strutture ricettive, viene consentito l'avvio e l'esercizio dell'attività in seguito a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentarsi allo sportello unico attività produttive (SUAP).

all'amministrazione competente. In ogni caso, l'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). Peraltro, nel caso in cui il titolare *chiuda* l'esercizio ricettivo per un periodo *superiore agli otto giorni*, questi è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.

Così, per l'*apertura*, il *trasferimento* e le *modifiche riguardanti l'operatività* delle agenzie di viaggio e turismo sarà sufficiente presentare la SCIA, pur nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti da regioni e Province.

Il nuovo rating delle imprese turistiche ricettive

Ma c'è un altro aspetto ancora da valutare. Infatti – relativamente al sempre dibattuto argomento della *classificazione* delle imprese turistiche ricettive – per accrescere la competitività di promozione commerciale internazionale e garantire il massimo livello di tutela del turista, il Codice del turismo istituisce, su base nazionale, un sistema di *rating*, associabile alle stelle, in modo da poter *misurare e valutare la qualità del servizio reso ai clienti*. A tale sistema aderiscono, su base volontaria, i singoli alberghi (art. 11 D.Lgs. 79/2011).

Il sistema nazionale di *rating* è organizzato tenendo conto della tipologia delle strutture. Inoltre, per accrescere gli standards di sicurezza e garantire la massima tutela del turista, si tiene conto della presenza, ove necessaria, di appositi strumenti salvavita. Ora si attende un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato – d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, sentite le associazioni dei consumatori e di categoria – che definisca i parametri di misurazione e valutazione della qualità del servizio turistico nonché individui i criteri e le modalità per l'attuazione del sistema di *rating*.

LE IMPRESE DEL TURISMO	
Strutture alberghiere	33.967
Bed and breakfast*	19.220
Palazzi e dimore storiche	11.198
Musei e gallerie d'arte	3.020
Parchi a tema	139
Stabilimenti balneari*	12.400
Agenzie di viaggi	11.322
Tour Operator	340
Occupati diretti e indiretti*	2.200.000
* Stime	
Fonti: Ismart, Confturismo, Federturismo	



L'attività oggetto della segnalazione può essere *iniziata dalla data della presentazione della segnalazione*



Stefano Gorla

Il nuovo Codice del turismo

Il Codice del turismo, approvato con il D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, rappresenta un tentativo di superare la grande frammentarietà degli interventi legislativi nel settore turistico attraverso una risposta che si fonda sul coordinamento e sulla semplificazione della normativa esistente in materia.

Con questo volume si vuole, quindi, operare una disamina degli aspetti principali, nonché analizzare le innovazioni relative al settore turistico previste nel D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Disposizioni urgenti per l'economia, cd. *decreto sviluppo*), convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106.

Completa l'opera un'Appendice normativa recante il testo del Codice del turismo.

pp. 176 • € 18,00

1 Scelta multipla

Scegli e contrassegna, tra le risposte indicate, quella esatta.

1. Le imprese turistiche:

- a) sono esclusivamente quelle che esercitano attività ricettive e di organizzazione viaggi
- b) ai fini del riconoscimento di benefici e sovvenzioni sono equiparate alle imprese industriali
- c) possono svolgere mera attività di distribuzione dei titoli di viaggio

2. Le agenzie di viaggio online:

- a) sono sottoposte alla stessa disciplina prevista per le agenzie tradizionali
- b) sono vietate dal Codice del turismo
- c) sono sottoposte a specifica disciplina contenuta nella nuova codificazione

3. Le imprese che, in via principale, esercitano l'organizzazione di attività di trasporto lacuale e fluviale:

- a) sono imprese turistiche solo se dotate di specifica autorizzazione
- b) sono imprese turistiche a tutti gli effetti
- c) in alcun caso possono essere equiparate alle imprese turistiche

4. La SCIA:

- a) è una segnalazione certificata che va presentata dalle strutture ricettive che superano determinati standard qualitativi
- b) va sempre richiesta per l'esercizio dell'attività turistica fuori dal proprio Paese d'origine
- c) è la formalità richiesta per l'esercizio dell'attività turistica

5. La somministrazione di alimenti e bevande a persone non alloggiate in una struttura ricettiva:

- a) è vietata dal D.Lgs. 79/2011
- b) era vietata dalla precedente normativa
- c) è ricompresa nella licenza d'esercizio di attività ricettiva

2 Vero/falso

Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false; se false spiega il perché sul tuo quaderno.

- V F 1) Il D.Lgs. 79/2011 accoglie una nozione di impresa turistica più ristretta rispetto alla normativa precedente
- V F 2) Le agenzie di viaggio online sono sottoposte agli stessi controlli e disciplina previsti per le agenzie tradizionali
- V F 3) La licenza d'esercizio di attività ricettiva consente la somministrazione di alimenti e bevande anche a soggetti che non sono ospiti della struttura
- V F 4) L'attività turistica può essere iniziata trascorsi 60 giorni dalla presentazione della SCIA
- V F 5) Il titolare di attività ricettiva che chiuda l'esercizio per oltre tre giorni deve comunicarlo all'autorità competente

3 Completamento
Spiega il significato dei seguenti termini o espressioni:

Codice

.....
.....

Impresa turistica

.....
.....

Liberalizzazione

.....
.....

SCIA

.....
.....

SUAP

.....
.....

4 L'impresa turistica
Spiega i contenuti dell'articolo 4 del Codice del turismo.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Approfondimento

Le preferenze dei consumatori nei confronti di beni complementari e di beni perfettamente sostituibili e alcune eccezioni alla legge di domanda

|| Redazione economia ||

I beni complementari e sostituti

Le curve di indifferenza convesse sono quelle più comunemente usate nell'analisi del comportamento del consumatore. Vi sono però alcuni casi in cui, per la

relazione che lega tra loro i due beni considerati, le curve di indifferenza assumono una forma diversa. I grafici 1 e 2 presentano due esempi tipici riferiti rispettivamente a beni che sono sostituti stretti tra loro e ai beni complementari.





Figura 1

Beni sostituti perfetti

Quando due beni possono essere **perfettamente sostituiti** l'uno all'altro la mappa di indifferenza è formata da una serie di rette parallele tra loro e in questo caso il saggio marginale di sostituzione SMS è costante lungo la stessa curva di indifferenza. Ad esempio, se il consumatore considera il burro e la margarina come beni perfettamente sostituibili tra loro, lungo la curva di indifferenza I_1 le combinazioni pari a 3 unità di burro e 0 di margarina, 0 unità di burro e 3 di margarina, o una qualunque combinazione intermedia dei due beni, sono indifferenti perché arrecano uno stesso livello di benessere: in questa situazione il SMS è sempre uguale a 1 in qualsiasi punto. Un discorso analogo vale ovviamente per le curve di indifferenza di livello superiore.

Una situazione opposta si verifica nel caso di beni **perfettamente complementari**, cioè di beni che per arrecare utilità devono essere usati congiuntamente e nella stessa proporzione. In questi casi la mappa di indifferenza è rappresentata da una serie di curve ad angolo retto.

Così il consumatore che dispone del paniere X (un paio di sci e i corrispondenti attacchi) si troverà sulla curva di indifferenza I_1 mentre sarà più soddisfatto se possiede il paniere Y (due paia di sci e due attacchi) e così via. Poiché in tutti questi casi egli possiede i beni nella proporzione desiderata, una combinazione pari ad esempio a 2 paia di sci e 3 attacchi come quella indicata dal paniere Z non aumenterà invece il suo grado di soddisfazione (egli resta infatti sulla curva di indifferenza I_2).



Il fatto che due beni siano considerati sostituti o complementari tra di loro è naturalmente del tutto soggettivo: dipende cioè, ancora una volta, dalle preferenze del consumatore. Chi per ragioni dietetiche utilizza soltanto la margarina non sarà disposto in alcun modo a sostituirla con il burro; analogamente, caffè e zucchero possono essere considerati due beni complementari da parte di molte persone ma non da chi ama bere il caffè amaro.

Possiamo poi osservare che queste due particolari relazioni di complementarietà e di sostituibilità tra beni valgono anche per i fattori produttivi. Come per le curve di indifferenza, la forma convessa degli **isoquanti** è la più frequente ma non è l'unica possibile: mappe di isoquanti del tutto simili alle mappe di indifferenza rappresentate nelle figure 1 e 2 possono essere costruite nei casi in cui gli input siano perfettamente sostituibili l'uno all'altro o, al contrario, siano perfettamente complementari. Nel primo caso l'impresa può produrre un certo output usando solo capitale, solo lavoro oppure una qualunque combinazione dei due; nel secondo, invece, i fattori devono essere impiegati secondo proporzioni fisse.

Rispetto alla teoria del consumatore, però, il fatto che i fattori siano impiegati secondo proporzioni fisse oppure siano perfettamente sostituibili tra loro non dipende da scelte soggettive dell'imprenditore ma da questioni produttive di carattere tecnico.

Alcune eccezioni alla legge di domanda

Come tutte le leggi economiche, anche la legge della domanda (all'aumentare del prezzo diminuisce la quantità domandata) presenta alcune eccezioni.

Un primo caso è noto in economia come **paradosso di Giffen**, dal nome dell'economista inglese del XIX secolo

Robert Giffen il quale osservò che, nel caso di **beni inferiori** (beni, cioè, la cui domanda diminuisce all'aumentare del reddito del consumatore), la relazione tra prezzo e quantità può essere diretta anziché inversa.

È quanto accadde, ad esempio, in Irlanda nella metà del secolo XIX quando una tremenda carestia determinò un aumento di prezzo delle patate (uno degli alimenti principali delle famiglie irlandesi povere); molte famiglie per riuscire a sopravvivere limitarono i già magri consumi di altri beni più costosi come la carne; nella necessità di sfamarsi, le famiglie irlandesi furono costrette ad aumentare il consumo di patate, che nonostante l'incremento di prezzo costituivano ancora l'alimento più economico. Si ebbe così l'effetto paradossale di un aumento della quantità domandata di un bene conseguente ad un aumento del prezzo del bene stesso. Si noti che, affinché un bene possa essere considerato un bene di Giffen, non occorre soltanto che sia un bene inferiore: esso deve anche rappresentare una quota di spesa piuttosto elevata nel bilancio familiare; in caso contrario, l'aumento del suo prezzo non ridurrebbe in misura significativa il potere d'acquisto.

Una seconda eccezione alla legge di domanda è costituita da una condizione in qualche modo opposta alla precedente ed è rappresentata dall'**effetto di Veblen** che si verifica nel caso dei cosiddetti **consumi ostentativi**. L'economista statunitense Thorstein Veblen, in un lavoro del 1899, esaminò il comportamento delle famiglie americane ricche e rilevò che i beni costosi rappresentano spesso uno **status symbol** per chi li consuma: poiché può esserci la tendenza a giudicare la qualità dei beni dal loro prezzo, può accadere che tanto più alto è il prezzo di un bene di lusso (quali pellicce, gioielli, profumi ecc.) tanto più le quantità domandate aumentano.

1 Esercizi guidati

- a) Si individui il punto di equilibrio del consumatore nel caso in cui le sue scelte riguardano combinazioni di beni composti rispettivamente da due beni sostituti e da due beni complementari.

Risoluzione

Per trovare il punto di equilibrio bisogna sovrapporre alle mappe d'indifferenza indicate nelle figure 1 e 2 un qualsivoglia vincolo di bilancio.

Nel caso di **beni sostituti** l'equilibrio non potrà trovarsi in un punto di tangenza tra la retta di bilancio e curva d'indifferenza, vista la forma di quest'ultima, ma, nella maggior parte dei casi, si arriverà a quelle che vengono dette **soluzioni di "frontiera"**: se i due beni hanno un identico prezzo, il consumatore sarà indifferente tra spendere tutto il suo reddito nell'acquisto del bene X (punto E nel grafico 1) oppure nell'acquisto del bene Y (punto F del grafico 1), perfetto sostituto di X, o in qualsiasi paniere che preveda combinazioni diverse dei due beni.

Anche nel caso di **beni complementari** l'equilibrio non potrà trovarsi in un punto di tangenza tra retta di bilancio e curva d'indifferenza, perchè quest'ultima è a forma di L, ma si troverà in corrispondenza di un punto ad angolo (come i punti X, Y o K della figura 2).

- b) Nel caso dei beni sostituti cosa accade se aumenta il prezzo di uno dei due beni?

Risoluzione

Se aumenta ad esempio il prezzo del bene X, anche di un piccolo ammontare, il consumatore rinunciarebbe immediatamente al suo consumo e destinerebbe tutto il suo reddito all'acquisto del bene Y, che è un perfetto sostituto. Lo stesso accadrebbe nel caso di variazioni del prezzo del bene Y.

- c) Nel caso dei beni complementari se aumenta il reddito come cambiano le preferenze del consumatore?

Risoluzione

Nel caso di aumenti di reddito le preferenze del consumatore cambieranno; egli infatti sceglierà un paniere ottimo contenente quantità maggiori di entrambi i beni nella stessa proporzione: se i beni complementari sono in rapporto di uno a uno (ad esempio, per ogni paia di sci occorre un paio di attacchi), in corrispondenza di aumenti di reddito i panieri dovranno essere tali da prevedere un aumento di entrambi i beni (ad esempio due paia di sci e due di attacchi; tre paia di sci e tre attacchi e così via).

2 Esercitazioni

- a) Provate a dimostrare graficamente perchè, ad esempio, la scelta di 2 paia di sci e tre di attacchi non è una scelta ottima.
- b) Con riferimento alla figura 2, assumete che il reddito del consumatore sia pari a 4.000 e che entrambi i beni abbiano un prezzo pari a 1.000; successivamente, assumete che il prezzo del bene X passi a 1.500. Dimostrate graficamente come cambiano le preferenze del consumatore.

Soppressione della causa di servizio

| di Chiara Palladino |

Il decreto legge 201/2011, meglio noto come decreto Salva Italia, all'articolo 6 ha eliminato alcuni istituti di lunga tradizione, caratteristici del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e dunque applicabili anche al personale scolastico: l'accertamento della causa di servizio, il rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata.

Gli istituti soppressi. Brevemente, la causa di servizio consisteva nell'accertamento da parte del medico legale di un nesso causale tra l'infermità subita e il servizio reso, da dimostrare quale fattore determinante dell'infermità stessa; la pensione privilegiata spettava al dipendente pubblico se dalla lesione per ragioni di servizio derivava l'inabilità assoluta o permanente (dunque anche un solo giorno di lavoro ne faceva acquisire il diritto); l'equo indennizzo era uno speciale emolumento che spettava al dipendente pubblico nel caso in cui questi avesse contratto una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Nel corso del tempo gli istituti ora soppressi hanno prodotto una notevole quantità di cause che hanno appesantito il fluido svolgimento della giustizia e, di conseguenza, un notevole numero di sentenze che è andato a costituire una giurisprudenza molto ampia.

Tali istituti, inoltre, si caratterizzavano per il fatto di essere previsti a tutela dei soli dipendenti pubblici e di offrire un trattamento più favorevole rispetto alla previsione dell'assicurazione contro gli infortuni e le malat-

tie professionali, dettata per il settore del lavoro privato. Si creava in tal modo un privilegio che la norma in esame ha avuto l'obiettivo di eliminare, equiparando la tutela prevista per il settore del pubblico impiego a quella dei lavoratori privati.

Equiparazione al lavoro privato.

L'unica tutela per i lavoratori pubblici che sopravvive alla cancellazione operata dalla norma in questione, dunque, è quella derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali che li equipara così ai lavoratori del settore privato.

La perdita è di una certa entità: in generale si può affermare che il trattamento assicurativo è più restrittivo rispetto a quello dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La copertura assicurativa, ad esempio, esclude la responsabilità civile del datore di lavoro, tranne che questi abbia commesso un reato, mentre l'equo indennizzo e la pensione privilegiata erano considerati dalla giurisprudenza compatibili con il risarcimento dei danni per responsabilità civile del datore di lavoro pubblico. L'eliminazione del privilegio, si noti, non vale per tutti i lavoratori pubblici: le misure disposte non si applicano nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Il personale della scuola, invece, (docenti e lavoratori appartenenti al personale ATA), lo subisce in pieno: non potrà beneficiare più delle tutele speciali prima riconosciute dalla legge in caso di infortunio sul lavoro.

Quadro normativo. Il provvedimento si inserisce in un quadro normativo sicuramente non favorevole per i lavoratori nella scuola: il regime delle sanzioni disciplinari che si è inasprito con la riforma Brunetta (i dirigenti possono arrivare ad applicare sospensioni fino a 10 giorni), il sovraffollamento delle classi che rende onerosa la prestazione, la mobilità dei docenti all'interno delle scuole (plessi e sezioni staccate) sottratta alla contrattazione e decisa dai dirigenti scolastici.

Così, nella disciplina precedente i docenti infortunati godevano del beneficio dell'equo indennizzo, non avendo la copertura assicurativa dell'Inail; potevano godere anche della pensione privilegiata, applicabile ai casi di infermità tale da non consentire di svolgere le proprie mansioni, senza requisiti legati all'età minima o alla contribuzione, calcolabile come se il lavoratore avesse lavorato 40 anni, con decurtazione, nei casi meno gravi, ma non di importo inferiore agli 8 decimi del massimo.

Oggi, invece, tali istituti privilegiati, collegati all'accertamento delle ragioni di servizio, scompaiono, insieme all'esenzione, per il lavoratore infortunato, dalla trattenuta prevista da Brunetta sulle assenze per malattia, assenze che vanno anche calcolate per raggiungere il numero massimo per il periodo di comportamento, e ai rimborsi per le spese di degenza.

L'applicazione dell'istituto. L'applicazione dell'accertamento della causa di servizio, nella casistica del settore scuola, si spiegava con la considerazione dell'alto tasso di

pendolarità che caratterizza le due categorie dei docenti e del personale ATA, spesso sottoposti a trasferimenti d'ufficio, che vede aumentare il rischio di infortunio *in itinere* lungo il tragitto casa-scuola.

Un'altra situazione tipica è quella del docente nel momento dello svolgimento della sua prestazione professionale in classi attualmente sempre più sovraffollate, ospitanti spesso alunni disabili insieme a portatori di handicap, situazione

che, data la sua peculiarità e delicatezza dovuta al contatto anche fisico con gli alunni, meriterebbe, ancora oggi, una particolare attenzione e una tutela specifica anche e soprattutto sotto il profilo dell'incolumità fisica.

La nuova mobilità alla luce del contratto integrativo

Il CCNI della mobilità. Il 29 febbraio scorso, a seguito dell'autorizzazione del Ministro della funzione pubblica, è stato approvato il contratto integrativo nazionale, sottoscritto il 15 dicembre 2011 tra rappresentanti dell'amministrazione scolastica e sindacati della scuola, in materia di mobilità del personale della scuola per l'anno scolastico 2012-2013. Il confronto tra le parti è ancora aperto, secondo quanto convenuto tra le stesse, poiché potrebbe rivelarsi necessario accordarsi nuovamente a causa di provvedimenti normativi ancora in via di definizione.

Il blocco della mobilità. La novità più importante contenuta nel contratto integrativo nazionale sulla mobilità a domanda consiste nel blocco della mobilità per 5 anni per i neoimmessi in ruolo. In realtà la novità non è il risultato delle decisioni prese in sede di confronto negoziale, ma è stata introdotta con l'art. 9 comma 21, L. 106/2011 che ha convertito il decreto legge 70/2011.

Il cosiddetto "decreto sviluppo", apportando una modifica all'articolo del Testo Unico sull'istruzione relativo alla mobilità, ha stabilito, infatti, che i docenti con nomina a tempo indeterminato, decorrente dall'anno scolastico 2011-2012, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia solo dopo 5 anni di servizio effettivo nella provincia di titolarità; fanno eccezione coloro

che hanno ottenuto la retrodatazione giuridica al 2010-2011, che rispettano il blocco dei tre anni stabilito dalla legge 124/1999, e i titolari delle precedenza previste per i portatori di handicap e chi li assiste.

Le eccezioni. Al tavolo negoziale si è pattuito che il blocco dei 5 anni non si applica al personale docente non vedente ed emodializzato e ai docenti e non docenti portatori di handicap con una percentuale di invalidità non inferiore ai due terzi. Ad essi vanno aggiunti i lavoratori che assistono un parente portatore di handicap grave. Naturalmente un'eccezione ancora più forte è rappresentata da chi beneficia della legge 104/1992 che, essendo posta a tutela di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti, resiste alle modifiche in quanto legge speciale.

Le altre novità. Per ciò che concerne le altre novità contenute nel contratto integrativo, si legge che la precedenza al rientro nella scuola dove si aveva la titolarità, per chi ha perso il posto, è stata ulteriormente estesa da 7 a 8 anni; il personale docente della scuola primaria, transitato su posto comune per contrazione di posto di lingua inglese, prima delle operazioni di mobilità, se interessato a rientrare su posto di lingua inglese, deve presentare anche lui domanda entro *5 giorni* dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Le valutazioni. Vengono poi fatte precisazioni per ciò che concerne le valutazioni del Dottorato di ricerca che è valutato per intero, 6 punti l'anno, se il docente è in servizio oggi nello stesso grado di scuola in cui era in servizio negli anni di dottorato, mentre vale sempre per intero, ma con 3 punti l'anno, se oggi si è in servizio in un diverso grado di scuola.

Il servizio alle scuole paritarie non si valuta, ma è fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto ancora lo status di *parificate* insieme a quello di paritarie. In ogni caso, si valuta il servizio prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.

Nel caso in cui ci sia stato un trasferimento da posto di sostegno a posto comune o viceversa, per gli anni precedenti non si ha più diritto né alla continuità di scuola, né a quella di sede (per il posto comune) nelle graduatorie interne.

Alle operazioni di mobilità territoriale partecipa tutto il personale docente ed ATA, che ha perso la sede di titolarità per l'accettazione di incarichi a tempo determinato oltre i primi 3 anni, al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva, dal momento che il CCNL del 2007 ha chiarito che la titolarità di sede si conserva "complessivamente" per un solo triennio. Tale personale partecipa alla seconda fase delle operazioni di mobilità tra comuni diversi nell'ambito della provincia.

Soluzioni

ESERCIZI

L'avvicinamento dell'Italia all'Europa passa anche per il "divorzio breve"

Scelta multipla

- 1 a)
- 2 b)
- 3 c)
- 4 b)
- 5 c)

Vero o falso

- 1 V
- 2 F
- 3 F
- 4 V
- 5 V
- 6 F

La sicurezza delle persone e dei beni in navigazione: l'obiettivo primario del comandante di una nave

Scelta multipla

- 1 a)
- 2 c)
- 3 a)
- 4 a)
- 5 b)

Vero o falso

- 1 F
- 2 V
- 3 F
- 4 F
- 5 V
- 6 F

Penna e timbro addio: la pubblica amministrazione è sempre più "digitale"

Scelta multipla

- 1 b)
- 2 c)
- 3 a)
- 4 a)
- 5 b)

Vero o falso

- 1 V
- 2 F
- 3 V
- 4 V
- 5 F
- 6 F

Come cambia l'impresa turistica nel Codice del turismo

Scelta multipla

- 1 b)
- 2 a)
- 3 b)
- 4 c)
- 5 c)

Vero o falso

- 1 F
- 2 V
- 3 V
- 4 F
- 5 F

Mappa concettuale

Capacità giuridica

Nozione, acquisto, limitazioni

Nozione: la *capacità giuridica* è l'*attitudine del soggetto ad essere titolare di diritti e di doveri, cioè di essere punto di riferimento di effetti giuridici*. È attribuita indistintamente a tutti i soggetti senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (3 Cost.).

Acquisto	▶ Nascita della persona fisica:	• <i>Separazione del feto</i> dal corpo della madre (non è richiesta la vitalità, cioè l'idoneità fisica alla sopravvivenza).
	▶ Concepimento: in alcuni casi è riconosciuta una eccezionale capacità <i>subordinata all'evento nascita</i> :	<ul style="list-style-type: none">• <i>Nascituro concepito</i><ul style="list-style-type: none">— <i>capacità a succedere «mortis causa»</i>— <i>capacità a ricevere donazioni</i>• <i>Nascituro non concepito</i><ul style="list-style-type: none">— <i>capacità a ricevere successioni o donazioni, purché figlio di persona determinata, vivente al momento della morte del testatore o al momento della donazione</i>


Perdita della capacità giuridica

Morte	▶ Conseguenze	<ul style="list-style-type: none">• Estinzione dei diritti personalissimi• Estinzione dei diritti patrimoniali legati alla persona• Apertura della successione <ul style="list-style-type: none">— usufrutto— alimenti
Incertezza sull'esistenza	▶ Morte presunta	<ul style="list-style-type: none">• <i>Disciplina</i><ul style="list-style-type: none">— se la persona presunta morta ritorna o viene provata la sua esistenza in vita gli effetti della dichiarazione cessano con efficacia <i>ex nunc</i>— la persona ha diritto a recuperare i beni nello stato in cui si ritrovano ed ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati— il nuovo matrimonio eventualmente contratto dal coniuge è invalido, ma l'annullamento non pregiudica i figli che rimangono legittimi

Capacità di agire

Nozione, acquisto, perdita

Nozione: la *capacità di agire* è l'*idoneità del soggetto a costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica*; coincide con la piena acquisizione della capacità di intendere e di volere.



Dal catalogo Simone per la Scuola 2012

A cura di G. Gorruso - F. del Giudice

Dizionario Giurieconomico | English-Italian • Italiano-Inglese con voci dell'American English



S830

- Per i trienni delle scuole secondarie di secondo grado
- Oltre 10.000 lemmi e 25.000 sottovoci per ciascuna delle due Sezioni principali

pp. 864

ISBN 978-88-244-5123-9

€ 24,00

Il dizionario, **unico nel suo genere per l'impostazione metodologica e per l'attenta scelta delle voci**, presenta in modo **chiaro e semplice** il lessico **giuridico-economico nella traduzione dall'Inglese - e dall'American English - all'Italiano** e viceversa. L'inglese - inteso sia come British English che come American English - è diventato, con la globalizzazione e la governance mondiale, la lingua ufficiale della comunicazione internazionale: questo spiega la necessità di un volume comprensivo delle parole del diritto, dell'economia, del commercio, della finanza, del fisco, delle materie aziendali, e delle conoscenze che afferiscono la pubblica amministrazione, il mondo degli affari e quello della politica.

Gli autori - entrambi di formazione accademica - e i loro collaboratori, ciascuno sulla base delle proprie competenze, hanno selezionato con costanza e impegno i lemmi specialistici, considerandone tuttavia anche il significato comune e fornendo, ove era il caso, sintetiche ed esaustive definizioni che ne chiarissero il senso a quanti manchino di una conoscenza approfondita della lingua anglosassone e delle discipline oggetto d'indagine. Il lavoro si completa con un breve ma puntuale **dizionario dei termini informatici** d'interesse (per essere al passo con i tempi) e, in linea con lo spirito dell'opera oltre che in ossequio alle gloriose tradizioni giuridiche del passato, con **il testo delle più antiche e significative "Carte dei Diritti"** (Magna Charta Libertatum, Habeas Corpus Act, English Bill of Rights, American Bill of Rights).

Federico del Giudice - Prisco Bruno

Dizionario delle materie giuridiche



S15

- Per tutti gli indirizzi tecnici e professionali

pp. 672

ISBN 978-88-244-7946-2

€ 15,00

Il **Dizionario delle materie Giuridiche** rappresenta un utile strumento per tutti coloro che, in ambito scolastico o professionale, devono confrontarsi con una disciplina articolata, complessa e in continua evoluzione.

All'interno delle definizioni si sviluppano numerosi percorsi che consentono di navigare fra i vari saperi, in una prospettiva multidisciplinare propria della didattica più avanzata. Corredato di numerosi **esempi, grafici e tabelle esplicative**, il Dizionario è di facile consultazione, sintetico, ma nello stesso tempo completo ed esauriente. Il lavoro non si limita a fare esclusivo riferimento alla terminologia relativa ai programmi attinenti ai vari indirizzi scolastici (tecnici, commerciali, professionali, industriali), ma riporta anche il profilo giuridico di parole ricorrenti nel linguaggio comune. Ciò spiega l'introduzione di termini che il ragazzo può trovare leggendo il giornale o ascoltando la televisione quali pedofilia, casco, corruzione, violenza negli stadi, doping, licenziamento.

